



**REGOLAMENTO “SSO BONDVISION”**

**DISCIPLINA DEL SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATO ALL’INGROSSO  
VIA INTERNET**

## **1. Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del Sistema di Scambi Organizzati BondVision (SSOBondVision) sugli Strumenti finanziari di cui al successivo art.3. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento del suddetto SSO, in particolare:

- le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
- le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli Operatori dalle negoziazioni;
- le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali;
- le condizioni e le modalità per l'ammissione degli Operatori principali;
- le condizioni e le modalità per l'ammissione degli Operatori;
- gli obblighi degli Operatori principali;
- le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione delle informazioni.

## **2. Definizioni**

- "Applicazione" indica l'accettazione, anche per quantità parziali, della Proposta, trasmessa attraverso il Sistema ed immediatamente da questo elaborata
- "categorie di strumenti finanziari" indica un insieme di specie di strumenti finanziari aventi caratteristiche omogenee.
- "ETF": indica Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) indicizzati di tipo aperto che si propongono di riprodurre o rappresentare un indice o paniere di titoli investendo il proprio patrimonio negli strumenti finanziari che compongono tale indice o paniere.
- "Operatori" indica tutti i soggetti ammessi alle negoziazioni nel Sistema
- "Operatori principali" indica gli Operatori iscritti nel Registro degli Operatori principali tenuto dalla Società di gestione dell'SSO BondVision
- "Prezzo" indica il corrispettivo, che può essere espresso anche attraverso il riferimento ad un tasso, con le modalità indicate dalle Disposizioni
- "Proposta" indica l'offerta di acquisto o vendita di un titolo, ovvero l'espressione della volontà negoziale in ordine alla stipula di uno dei tipi di contratto ammessi esposta da un Operatore principale attraverso il Sistema con l'indicazione della quantità e del prezzo offerti e della specie di strumento finanziario che si intende negoziare
- "Richiesta di prezzo" indica la richiesta competitiva effettuata dagli Operatori agli Operatori principali
- "Servizio di deposito" indica il servizio di deposito e gestione accentrata di strumenti finanziari
- "Sistema" indica il sistema telematico, collegato a Internet o Intranet, denominato "BondVision" a mezzo del quale vengono negoziati gli Strumenti finanziari
- "Società di gestione" indica la Società di gestione MTS S.p.A.
- "Strumenti finanziari" indica le tipologie di strumenti negoziati nel mercato
- "Intermediari finanziari" indica le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a) del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a) del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58.

## **3. Titoli negoziabili**

Titoli obbligazionari pubblici e privati, comunitari ed extracomunitari, comprese obbligazioni strutturate ed i titoli atipici, gli ETF come precisato nell'allegato 1 del presente regolamento (annex 1).

## **4. Tipi di contratti ammessi**

I titoli quotati sul Sistema possono essere negoziati mediante i seguenti tipi di contratto:

- a) compravendita, a pronti e a termine
- b) pronti contro termine
- c) base (basis trading)
- d) differenziali (spread e switch)

come precisato nell'allegato 2 del presente Regolamento (annex 2)

## **5. Modalità di negoziazione**

- 1) Le negoziazioni si svolgono esclusivamente attraverso connessioni ad un apposito sistema di negoziazione che consente l'effettuazione di richieste competitive da parte degli Operatori, l'esposizione di Proposte da parte degli Operatori principali, la conclusione dei contratti e la comunicazione agli operatori di informazioni relative all'operatività del mercato. Il Sistema potrà inoltrare le informazioni necessarie a regolare le operazioni presso le istituzioni che svolgono il servizio di regolamento ed in quelle che svolgono il servizio di deposito.
- 2) Le negoziazioni sono effettuate dagli Operatori principali in nome e per conto proprio. Esse si intendono effettuate a condizioni coerenti con l'andamento del mercato. Possono essere svolte operazioni in nome proprio ma per conto terzi dagli Operatori.
- 3) Il funzionamento del Sistema è condizionato alla presenza di un numero di Operatori e di Operatori principali sufficiente ad assicurare un adeguato livello di concorrenza tra i medesimi.
- 4) Le negoziazioni si svolgono in forma continua negli orari precisati nell'allegato 3 del presente Regolamento (annex 3).

## **6. Proposte**

La volontà negoziale degli Operatori principali si esprime attraverso proposte di negoziazione. Le Proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative:

- allo strumento finanziario da negoziare,
- alla quantità,
- alle condizioni di prezzo.

Le Proposte possono essere anonime ed indicative

A ciascun Operatore principale verranno assegnati, su base mensile, dei titoli sui quali contribuire con delle proposte indicative e anonime di prezzo. Le modalità di assegnazione vengono stabilite dalla Società di Gestione e indicate nell'allegato 4 del Regolamento (annex 4).

L'immissione e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli Operatori principali. Le Proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascun strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione.

Al termine di ogni seduta le proposte di negoziazione non eseguite vengono automaticamente cancellate.

## **7. Richieste di prezzo**

Le Richieste di prezzo possono essere espone esclusivamente dagli Operatori diversi dagli Operatori principali .

Le Richieste di prezzo possono essere inviate fino ad un numero massimo di 10 Operatori principali. Detti Operatori principali potranno essere scelti tra quelli con i quali ogni Operatore è autorizzato a negoziare.

Gli Operatori principali rispondono alle Richieste di prezzo assegnando un tempo di esecuzione. Il tempo di esecuzione minimo è un parametro fissato dalla società di gestione e indicato nell'allegato 5 del Regolamento (annex 5).

L'Operatore può voler concludere un contratto anche con riferimento a Proposte non più attive. In questo caso l'Operatore principale può riservarsi di accettare la conclusione del contratto.

## **8. Registrazione dei contratti conclusi**

Le Applicazioni vengono effettuate indicando il quantitativo ed il "prezzo di conclusione" del contratto, a scelta tra le Proposte effettuate dagli Operatori principali.

L'incontro di una Proposta con una Applicazione che determina la conclusione del contratto, avviene secondo i seguenti criteri:

- a) l'Operatore è libero di applicare la proposta a lui più confacente
- b) nel caso vi siano più proposte allo stesso prezzo non viene applicato alcun abbinamento automatico secondo criterio temporale di immissione delle Proposte
- c) gli Operatori principali fatti oggetto di Richiesta di prezzo non vengono a conoscenza dell'identità degli altri Operatori principali coinvolti nella stessa, ma solo del loro numero

La Società di gestione istituisce apposito archivio elettronico nel quale vengono registrati in tempo reale i dati relativi ai contratti conclusi nel mercato, ognuno contrassegnato da un numero identificativo, per quanto riguarda:

- a) parti contraenti
- b) tipo, oggetto e momento di conclusione del contratto
- c) quantità e prezzo.

E' assicurata la consultabilità di detto archivio, in qualsiasi momento, da parte dei soggetti a ciò autorizzati.

#### **9. Gestione degli errori**

Lo storno di operazioni errate è eseguito dalla Società di gestione sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo telefax o al seguente indirizzo di posta elettronica [clientservices@bondvision.net](mailto:clientservices@bondvision.net) alla Società medesima prima della chiusura del mercato.

Ove la richiesta di storno provenga da una sola delle parti, la Società di gestione, in attuazione del mandato ad essa conferito dalle parti in sede di ammissione al mercato, accerta se la transazione debba considerarsi anomala. L'accertamento è condotto attraverso la verifica della coerenza, rispetto all'andamento del mercato, delle condizioni alle quali il contratto è stato concluso. Qualora la Società di gestione accerti che il contratto è stato concluso a condizioni non coerenti rispetto all'andamento del mercato, e comunque non inferiore ad uno scostamento del 3% dal prezzo dell'ultimo contratto, ne dà comunicazione alle parti e provvede allo storno dell'operazione.

#### **10. Gestione delle disfunzioni tecniche**

La Società di gestione allo scopo di garantire un'adeguata trasparenza:

- stabilisce le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell'eventuale prolungamento delle sedute;
- in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni;
- informa gli aderenti all' SSO BondVision delle misure adottate.

#### **11. Gestione delle operazioni**

Le operazioni concluse sull' SSO potranno essere regolate per il tramite delle società che effettuano servizio di deposito e di liquidazione, già utilizzate sulle piattaforme MTS o meno, relativamente agli Strumenti finanziari negoziati.

#### **12. Proprietà dei Dati**

Ciascun Operatore possiede ogni diritto e titolo sui dati da esso immessi nel Sistema ed in relazione a tali dati conferisce alla Società di gestione una licenza non esclusiva, perpetua e gratuita di uso, distribuzione, sub-licenza, vendita di tali dati e di compilazione dei medesimi con altri dati, a condizione che la Società di gestione non riveli l'identità dell'Operatore quale fonte dei dati medesimi.

Fermo restando quanto sopra previsto, ciascun Operatore dà atto e conviene che la Società di gestione possiede ogni diritto e titolo, inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale, sui dati in forma aggregata immessi nel Sistema dagli Operatori e si astiene dal diffondere i medesimi, attraverso circuiti telematici, a soggetti diversi dalle società dello stesso gruppo a cui appartiene; a queste ultime detti dati e notizie potranno essere forniti a condizione che abbiano assunto contrattualmente, nei confronti dell'Operatore e della Società di gestione, l'impegno a non diffondere le notizie ed i dati predetti.

#### **13. Informativa agli Operatori**

La società di gestione fornisce ogni informazione che ritenga opportuna per la corretta gestione del Sistema.

In particolare la società di gestione potrà fornire il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'ETF nonché il valore dell'indice di riferimento dell'ETF qualora tale informazione non sia altrimenti a disposizione sul Sistema.

La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività di negoziazione e per l'esecuzione dei contratti conclusi.

- 1) In ogni caso, per ogni strumento finanziario trattato nel mercato, la Società di gestione fornisce a ciascun Operatore in tempo reale, attraverso il Sistema, le informazioni sull'operatività della giornata relative:
  - a) alle Richieste di prezzo esposte nel sistema relativamente ad ogni Operatore
  - b) alle Proposte esposte nel Sistema, con indicazione del prezzo e della quantità
  - c) prezzi e quantità delle migliori Proposte in acquisto ed in vendita
  - d) stato corrente di tutte le Proposte di negoziazione e Richieste di prezzo immesse dall'Operatore e dettaglio dei contratti da lui conclusi.
- 2) La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori attraverso il Sistema, le seguenti tabelle:
  - a) tabella oggettiva anagrafica recante i codici identificativi delle specie di strumenti finanziari
  - b) tabella soggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Operatori e le relative descrizioni
- 3) La Società di gestione al termine di ogni giornata operativa rende pubblico un listino nel quale vengono riportate, per ciascuno Strumento finanziario trattato nel mercato, almeno le informazioni relative al prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché alle quantità totali negoziate, calcolate con riferimento ai contratti conclusi nell'arco dell'intera giornata.

#### **14. Condizioni e modalità di ammissione e sospensione degli Operatori dalle negoziazioni**

Possono essere ammessi alle negoziazioni nel Sistema i seguenti soggetti che abbiano sottoscritto un contratto di adesione all' SSO BondVision seguito dal nulla osta della Società di Gestione e che siano accettati alle negoziazioni da almeno due Operatori principali:

- a) gli Intermediari finanziari
- b) le Imprese di assicurazione e i soggetti che effettuano la gestione del risparmio comunitarie ed extracomunitarie
- c) Le società emittenti comunitarie ed extracomunitarie

La Società di gestione si riserva la facoltà di sospendere singoli operatori dalle negoziazioni sull' SSO BondVision, al fine di tutelare il corretto funzionamento dell'intero sistema ovvero a seguito di violazione delle norme contrattuali.

#### **15. Condizioni e modalità di ammissione e sospensione degli Operatori principali**

Gli Intermediari finanziari possono essere ammessi in qualità di Operatori principali in seguito all'approvazione da parte della Società di Gestione e alla sottoscrizione di un contratto come Operatore principale.

Devono essere ammessi come Operatori principali gli Intermediari finanziari riconosciuti come Operatori principali o equivalenti in almeno uno Stato dell'Unione Europea, e/o come Operatori principali di MTS Italia, Francia, Belgio, Amsterdam, Portogallo e gli European Primary Dealers e Single Market Specialist di EuroMTS, EuroCredit MTS, Coredeal MTS.

Essi sono tenuti a:

- a) autorizzare la Società di gestione ad emettere ed accettare un messaggio di fine asta come risposta alle Richieste di prezzo in caso di mancata risposta entro il periodo di tempo previsto dalla Società di gestione nell'allegato 5 del Regolamento (annex 5) e,
- b) contribuire alla formazione di un Prezzo indicativo anonimo secondo quanto stabilito dalla Società di gestione (articolo 6 del presente Regolamento).

La Società di gestione può sospendere l'attività di un operatore principale sull' SSO BondVision al fine di tutelare il corretto funzionamento dell'intero sistema ovvero a seguito di violazione delle norme contrattuali.



**Addendum al Regolamento “SSO BONDVISION”**

**ANNEXES**

## Annex 1

### Strumenti Negoziabili

Tutti i titoli di stato e non emessi da emittenti comunitari e non, ivi inclusi titoli atipici e prodotti strutturati, ETF.

Requisiti degli ETF negoziabili

Possono essere ammesse alla quotazione quote di un ETF indicizzato che abbiano le seguenti caratteristiche:

- il regolamento o lo statuto dell'ETF deve prevedere la quotazione in un sistema di scambi organizzati o in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote di ETF;
- l'indice o il paniere di titoli di riferimento dell'ETF deve possedere trasparenza nei metodi di calcolo ed aggiornato con continuità;
- il valore dell'indice di riferimento e i prezzi dei titoli che lo compongono nel mercato di quotazione siano disponibili agli operatori con adeguato grado di aggiornamento;

Tutti gli strumenti negoziabili rispetteranno i seguenti criteri di quotazione

Quantità, minima negoziabile: **100,000 euro o multiplo**

Minimo incremento di quantità: **100,000 euro**

Minimo incremento di prezzo: per tutti gli strumenti l'incremento minimo di prezzo sarà uguale a 1/10 "of a tick" in termini decimali (i.e. 0.001)

## Annex 2

### Tipi di Contratto

Compravendita a pronti

Il ciclo di regolamento seguirà le consuetudini di mercato. Il partecipante avrà facoltà di indicare un ciclo di regolamento diverso.

## Annex 3

### Ore di Mercato

BondVision SSO rispetterà i seguenti orari di mercato (Orari riferiti ad Europa continentale)

<b>Pre-apertura:</b>	<b>7:30 – 8:00.</b> L'operatore principale può immettere proposte di prezzo. Negoziazione inibita; Nessuna visibilità agli altri Operatori principali delle proprie proposte di prezzo.
<b>Apertura /Settlement Close:</b>	<b>8:00 – 18:00.</b> Gli Operatori principali e i Partecipanti possono negoziare sul sistema per mezzo delle funzioni di RFQ o RFCQ . Nessun Regolamento automatico delle operazioni negoziate
<b>Market Close/ Split Definition:</b>	<b>18:00. – 18:15</b> Attività di trading sospesa. I clienti hanno 15 minuti per confermare allocazione di "block trades" ai necessary sottoconti
<b>Market Close:</b>	<b>18:15 –</b> Chiusura mercato.

**E' data facoltà alla Società di gestione di estendere gli orari di mercato fino alle 19:00 (After Hour Trading). Gli Operatori possono decidere su base volontaria la partecipazione a detta fase di mercato. L'introduzione di detta fase verrà notificata a mezzo di una circolare**

### Giorni di Negoziazione

Ogni giorno di mercato aperto secondo il calendario Target.

## Annex 4

### Obblighi di Quotazione

I titoli verranno assegnati all'inizio di ogni mese agli Operatori principali su base rotativa, tale per cui ogni titolo liquido sia assegnato ad almeno 10 Operatori principali.

A ciascun Operatore principale non dovranno essere assegnati, con riferimento a strumenti finanziari quotati su una piattaforma MTS, strumenti a lui non assegnati su una di dette piattaforme.

A ciascun Operatore principale dovrà essere assegnato un numero massimo di strumenti finanziari non eccedente l'80% di quanto assegnato lui sulla piattaforma EuroMTS.

L'elenco dei titoli liquidi (i.e. Liquid Securities) verrà definito dal consiglio di amministrazione della società ogni qualvolta si renda necessario.

Proposte Immesse nel sistema con riferimento ai suddetti obblighi di quotazione dovranno valere per un minimo di cinque ore per giornata operativa.

## Annex 5

### Parametri d'Asta

#### **RFQ – Request for quote (Richiesta non competitiva)**

Ciascun flusso ha una durata di trenta secondi. L'RFQ Può durare un massimo di 90 secondi

1<sup>st</sup> request for quote: 30 secondi di validità.

1<sup>st</sup> risposta da parte dell'Operatore Principale e accettazione dell'operatore: 30 secondi di validità

Accettazione da parte dell'operatore principale: entro 30 secondi.

#### **RFCQ – Request for competitive quote (asta competitiva)**

*Durata Asta:* 90 secondi. Ogni transazione non conclusa allo scadere dei novanta secondi verrà automaticamente cancellata/chiusa dal sistema.

*Quote Live Time:* Il tempo minimo di "live time" di ciascuna quotazione è di 3 secondi. L'operatore principale può estendere il tempo di "live time" ma non può ridurlo.

*Risposta dell'Operatore principale:* L'operatore principale ha 10 secondi di tempo per accettare l'applicazione di un Partecipante su una quotazione non più "live". Se nessuna azione è intrapresa dall'Operatore principale L'asta si chiude allo scadere del tempo di accettazione.

#### ***RFCQ in competizione***

Gli operatori non possono iniziare più RFCQ / RFQ sullo stesso strumento allo stesso tempo.

Al contrario, più aste su strumenti diversi possono avere luogo simultaneamente.

### Numero di Dealer in Competizione

Un Massimo di *Quattro* Operatori principali possono essere chiamati contemporaneamente per ciascuna asta da parte dell'operatore fra quelli a lui disponibili.